



**COMUNITA' MONTANA
"MOLISE CENTRALE"**

6^ ZONA OMOGENEA

Ente in liquidazione ai sensi della L.R. n. 6 del 24.marzo 2011

**IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
DECRETA**

COPIA DECRETO

Numero 18 Del 11-07-2023

OGGETTO:	QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME IMPIGNORABILI PER IL SECONDO SEMESTRE 2023 ANNO 2022 (ART.159, COMMA 3 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267)
-----------------	--

Pubblicata il 11-07-2023 prot. 82

L'anno duemilaventitre il giorno undici del mese di luglio ,nella sala delle adunanze della Sede Comunitaria.

Il Commissario Liquidatore Avv. Domenico Marinelli decreta in merito all'oggetto sopra indicato.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

PRELIMINARMENTE RILEVATO che:

- l'art. 10 della Legge regionale del Molise n. 6 del 24 marzo 2011 ha dettato norme sulla "Soppressione ed estinzione delle Comunità montane";
- la Delibera della Giunta Regionale n. 531 del 31/12/2022 ha stabilito la necessità di assicurare la continuità delle Gestioni liquidatorie delle sopresse Comunità Montane per il tempo necessario ad espletare le attività preordinate e funzionali al perseguimento degli obiettivi del legislatore regionale e di dare ulteriore impulso alle procedure di cui all'art. 11 della citata legge regionale n. 6 del 24/03/2011;
- i Commissari liquidatori, limitatamente alla Comunità Montana di propria competenza, debbano provvedere all'adozione di ogni eventuale atto amministrativo contabile e finanziario, scaturente da impegni e liquidazioni di pagamento, in caso di lavori, servizi e/o forniture di cui l'Ente montano sia soggetto attuatore, ivi compresi quelli da svolgersi per il tramite di Commissari esterni privi di rappresentanza pubblica;
- è prorogato fino al 31/12/2023 compreso, la gestione liquidatoria delle sopresse Comunità Montane;
- medio tempore, fino al predetto termine, la gestione liquidatoria continua ad essere assicurata, in continuità, da un Commissario liquidatore, che per le proprie attività si avvale delle strutture del soppresso ente montano;
- con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 6 del 27/01/2023 è stato nominato, sino alla data del 31/12/2023, Commissario Liquidatore di questo Ente l'avv. Domenico Marinelli;
- a norma del quinto comma dell'art. 10 della citata L.R. n. 6/2011 "I Commissari liquidatori, la cui attività fa riferimento ai principi previsti dall'ordinamento degli enti locali, esercitano, con propri decreti, ogni potere di governo finalizzato alla liquidazione della soppressa Comunità montana, adottando gli atti amministrativi necessari a garantire, senza interruzioni, l'ordinario funzionamento della stessa fino alla definizione della procedura di liquidazione";

Vista la proposta di decreto concernente l'argomento in oggetto;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267 ed in qualità di Datore di Lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione da parte del responsabile del servizio, e del responsabile di ragioneria (art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267);

D E C R E T A

Di fare propria la proposta di decreto n. 18 del 10/07/2023 corredata dai relativi pareri di cui all' art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267 che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in esso contenute.

Di dare mandato al Responsabile del Servizio per i provvedimenti gestionali e contabili conseguenti al presente decreto.

Il Commissario Liquidatore della
Comunità Montana "Molise Centrale"
F.to Avv. Domenico Marinelli

**PROPOSTA DI DECRETO N. 18 DEL 10-07-2023
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

PRELIMINARMENTE rilevato che:

- l'art. 10 della Legge regionale del Molise n. 6 del 24 marzo 2011 ha dettato norme sulla "Soppressione ed estinzione delle Comunità montane";
- la Delibera della Giunta Regionale n. 531 del 31/12/2022 ha stabilito la necessità di assicurare la continuità delle Gestioni liquidatorie delle sopresse Comunità Montane per il tempo necessario ad espletare le attività preordinate e funzionali al perseguimento degli obiettivi del legislatore regionale e di dare ulteriore impulso alle procedure di cui all'art. 11 della citata legge regionale n. 6 del 24/03/2011;
- i Commissari liquidatori, limitatamente alla Comunità Montana di propria competenza, debbano provvedere all'adozione di ogni eventuale atto amministrativo contabile e finanziario, scaturente da impegni e liquidazioni di pagamento, in caso di lavori, servizi e/o forniture di cui l'Ente montano sia soggetto attuatore, ivi compresi quelli da svolgersi per il tramite di Commissari esterni privi di rappresentanza pubblica;
- è prorogato fino al 31/12/2023 compreso, la gestione liquidatoria delle sopresse Comunità Montane;
- medio tempore, fino al predetto termine, la gestione liquidatoria continua ad essere assicurata, in continuità, da un Commissario liquidatore, che per le proprie attività si avvale delle strutture del soppresso ente montano;
- con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 6 del 27.01.2023 è stato nominato, sino alla data del 31/12/2023, Commissario Liquidatore di questo Ente l'avv. Domenico Marinelli;
- a norma del quinto comma dell'art. 10 della citata L.R. n. 6/2011 "I Commissari liquidatori, la cui attività fa riferimento ai principi previsti dall'ordinamento degli enti locali, esercitano, con propri decreti, ogni potere di governo finalizzato alla liquidazione della soppressa Comunità montana, adottando gli atti amministrativi necessari a garantire, senza interruzioni, l'ordinario funzionamento della stessa fino alla definizione della procedura di liquidazione";

Visto il decreto n. 28 del 31/12/2022 con il quale vengono assegnate al sottoscritto i compiti di P.O. Responsabile dei Servizi Amministrativi – Contabili – Tecnici- Economici e Forestali e le mansioni attinenti ai predetti servizi ai sensi del secondo comma del TUEL 267/2000;

Premesso, altresì, che con decreto commissariale n. 15 in data 22/06/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011;

Visto l'articolo 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale testualmente recita:

Art. 159. Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali

1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesoriere. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.
2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:
 - a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
 - b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
 - c) espletamento dei servizi locali indispensabili.
3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità;
4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.
5. (...omissis...)

Visti:

a) l'articolo 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, come modificato dall'art. 3-quater del decreto legge 22 febbraio 2002 n. 13, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2002 n. 75, il quale prevede che "Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'Irpef disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'Interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la

nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme sulle citate contabilità speciali"

b) la sentenza della Corte Costituzionale, n. 69/1998, con la quale è stata, tra l'altro, dichiarata l'illegittimità costituzionale del citato art. 159, comma 3, "nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini istituzionali dell'ente o alle retribuzioni dei dipendenti non opera qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di quantificazione preventiva delle somme stesse, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente."

Richiamato l'art. 1 del D.M. 28 maggio 1993 il quale individua, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i seguenti servizi locali indispensabili dei comuni:

- servizi connessi agli organi istituzionali;
- servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;
- servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;
- servizi di anagrafe e di stato civile;
- servizio statistico;
- servizi connessi con la giustizia;
- servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;
- servizio della leva militare;
- servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
- servizi di istruzione primaria e secondaria;
- servizi necroscopici e cimiteriali;
- servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;
- servizi di fognatura e di depurazione;
- servizi di nettezza urbana;
- servizi di viabilità e di illuminazione pubblica;

Precisato che vanno escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro per le quali un'apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico servizio, essendo insufficiente a tal fine la mera iscrizione in bilancio (Cassazione Sez. Civile, Sez III, n. 4496 del 10/07/1986) e che, pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione per l'espletamento di interventi di investimento con specifico vincolo di destinazione;

Tenuto conto che:

- l'impignorabilità delle somme consiste in un limite di indisponibilità delle dotazioni di cassa del tesoriere comunitario necessarie a far fronte ai pagamenti degli stipendi, dei mutui e dei servizi indispensabili;
- a seguito della riforma dell'ordinamento contabile, il bilancio di previsione contiene, per il primo esercizio, le previsioni di cassa, consistenti nelle somme che si prevede di incassare e di pagare durante l'anno;
- risulta più aderente alla finalità della norma quantificare i vincoli di impignorabilità delle somme sul fabbisogno di cassa dell'ente;

Ritenuto pertanto, di dover ottemperare alle richiamate disposizioni legislative individuando le suddette somme per il secondo semestre dell'anno 2023 sulla base del fabbisogno di cassa risultante dalle previsioni di competenza del primo esercizio del bilancio approvato, sommate ai residui presunti alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto;
- il vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE

1. di quantificare, in complessivi € **2.532.099,52** relativamente al secondo semestre dell'anno 2023, sulla base delle *previsioni del bilancio pluriennale 2023/2025*, gli importi delle somme non soggette ad esecuzione

forzata, in quanto destinate alla finalità previste dall'art. 159 del d.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel modo così specificato:

SOMME IMPIGNORABILI

(ai sensi dell'art. 159, comma 2, lettere a), b), c) del d.Lgs. 267/2000 e D.M. 28/05/1993)

PERIODO: SECONDO SEMESTRE 2023

DESCRIZIONE SERVIZIO	CODICE DI BILANCIO	IMPORTO
Retribuzioni al personale ed oneri riflessi per i sei mesi successivi	Int. 01	€. 154.051,57
Rate di mutuo e prestiti scadenti nel semestre in corso	Int.06	57.037,33
Servizi connessi agli organi istituzionali	Serv. 01.01	€. 17.867,00
Servizi di amministrazione generale	Serv. 01.02/01.03/01.04/01.05/01.08	€. 225.143,62
Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	Serv. 01.06	€ 178.000,00
Servizi di anagrafe, stato civile, statistica, leva militare, elettorale	Serv. 01.07	€.
Servizi di polizia locale	Serv. 03.01	€.
Servizi di istruzione primaria e secondaria	Serv. 04.02/04.03/04.05	€.
Servizi di viabilità e di illuminazione pubblica	Serv. 08.01/08.02	€.
Servizi di protezione civile	Serv. 09.03	€.
Servizi idrici integrati	Serv. 09.04	€.
Servizi di nettezza urbana	Serv. 09.05	€1.900.000,00
Servizi necroscopici e cimiteriali	Serv. 10.05	€.
TOTALE		€. 2.532.099,52

2. di dare atto che questa Comunità Montana, in ossequio alla citata normativa, disporrà i pagamenti per interventi diversi da quelli vincolati, mediante emissione di mandati che rispettino l'ordine cronologico di arrivo delle fatture come prescritto dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 69/1998;
3. di precisare, inoltre, che, se effettivamente accreditate, sono impignorabili tutte le somme che attengono ai fondi erogati dallo Stato o dalla Regione con specifico vincolo di destinazione disposto da leggi o atti amministrativi, per specifiche finalità pubbliche, ovvero sono temporaneamente in termini di cassa ex art. 195 del D.Lgs. 267/2000;
4. di disporre che tutti i pagamenti a titolo vincolato potranno essere eseguiti utilizzando i fondi all'uopo destinati dalla legge o da atti amministrativi delle superiori autorità (Stato o Regione) se utilizzati in termini di cassa, attraverso la corrispondente quota di anticipazione di Tesoreria vincolata per lo scopo;
5. di stabilire che prima di procedere al pagamento di somme di danaro per i servizi non indispensabili, ovvero per i servizi indispensabili in misura eccedente rispetto agli importi quantificati nel presente provvedimento, il servizio finanziario dovrà accertarsi che il Tesoriere abbia apposto sulle somme di danaro disponibili adeguato vincolo di custodia a salvaguardia dei pignoramenti in corso;
6. di notificare copia del presente atto alla Banca Monte dei Paschi di Siena agenzia di Campobasso, nella sua qualità di Tesoriere dell'Ente, per i conseguenti adempimenti di legge.
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Vista la su estesa proposta di decreto;
Vista la vigente normativa disciplinante la materia;

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Li 11-07-2023

**La Posizione Organizzativa
F.to Geom. Luigi BARBIERI**

LA P.O. RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la su estesa proposta di decreto;
Vista la vigente normativa disciplinante la materia;

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

ATTESTA

La copertura finanziaria, con relativa assunzione dell'impegno di spesa:

Li 11-07-2023

**La P.O. Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Geom. Luigi BARBIERI**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che il presente decreto:

è stato affisso all'Albo Pretorio il 11-07-2023 per rimanervi 15 giorni consecutivi:

Ferrazzano li 11-07-2023

La Posizione Organizzativa
F.to Geom. Luigi BARBIERI

REGISTRO GENERALE N. 82

Si attesta che la presente decreto:

è stato pubblicato all'Albo Pretorio della Comunità

Il 11-07-2023

è stato trasmesso per l'esecuzione all'ufficio di ragioneria

Il 11-07-2023

Ferrazzano li 11-07-2023

La Posizione Organizzativa
F.to Geom. Luigi BARBIERI

Copia conforme all'originale

La Posizione Organizzativa
Geom. Luigi BARBIERI

Ferrazzano li
